DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1996

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia e che abroga la decisione 96/440/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/526/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che dal 5 luglio 1996 sono stati notificati numerosi focolai di afta epizootica nella provincia di Evros in Grecia;

considerando che la situazione dell'afta epizootica in Grecia rischiava di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati; che è stato pertanto necessario adottare misure di salvaguardia a norma della decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia (4), per l'intero territorio della Grecia in relazione agli scambi di artiodattili vivi e di prodotti da essi ottenuti;

considerando che da allora non sono stati notificati nuovi casi in alcuna parte della Grecia;

considerando che la Grecia ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica (5), modificata da ultimo dalla direttiva 92/380/CEE (6), ed ha adottato misure supplementari nella provincia di Evros;

considerando che le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione che i focolai della malattia sono limitati ad Evros; che i controlli attuati sono ritenuti sufficienti per prevenire la propagazione dell'afta epizootica dalle zone infette ad altre parti della Grecia o ad altri Stati membri;

considerando che la situazione dell'afta epizootica nell'Europa sud-orientale richiede una maggiore sorveglianza epidemiologica nelle zone frontaliere della Grecia;

considerando che è pertanto opportuno sostituire le misure di salvaguardia vigenti con misure applicabili esclusivamente alle zone riconosciute infette in relazione all'afta epizootica; che è pertanto necessario abrogare la decisione 96/440/CE;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili provenienti o in transito dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (7), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina spediti dalla Grecia, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (8), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti dalla Grecia, devono recare la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari per gli animali artiodattili, diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al paragrafo 2, rechino la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
(4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 38.
(5) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.
(6) GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 54.
(7) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(8) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

Articolo 2

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio greco.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1° giugno 1996, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e vengano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate gli scambi intracomunitari;

b) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento alle condizioni seguenti:

— nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato;

— tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI della direttiva 64/433/CEE del Consiglio [1], relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fesche;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

3. Le carni spedite dalla Grecia devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che deve recare la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 3

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali orignari delle parti suddette del territorio greco.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio [2], né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [3], che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti a base di carne elaborati anteriormente al 1° giugno 1996, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari;

b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

— tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

— tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato;

— tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VI della direttiva 77/99/CEE;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

[1] GU n. L 121 del 29. 6. 1964, pag. 2012/94. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69) e modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU n. L 243 del 11. 10. 1995, pag. 7).

[2] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

[3] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).

c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio greco non soggette a misure restrittive, con carni ottenute anteriormente al 1° giugno 1996 e provenienti da parti del territorio sottoposte a misure restrittive, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari.

4. I prodotti a base di carne spediti dalla Grecia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che deve recare la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 4

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri latte proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte che abbia subito:

a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (1), seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra, oppure

b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme della direttiva 92/46/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

— tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone di cui all'allegato;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dalla Grecia deve essere accompagnato da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che deve recare la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 5

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri prodotti lattiero-caseari provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti lattiero-caseari elaborati anteriormente al 1° giugno 1996;

b) ai prodotti lattiero-caseari che abbiano subito un trattamento termico, per 15 secondi, alla temperatura di almeno 71,7 °C o un trattamento equivalente;

c) ai prodotti lattiero-caseari preparati con latte sottoposto ai trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 o 3.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

— tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone di cui all'allegato;

— tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone di cui all'allegato;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri a alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio greco non soggette a misure restrittive con latte ottenuto anteriormente al 1° giugno 1996 e proveniente da parti del territorio sottoposte a misure restrittive, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati agli scambi intracomunitari.

(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Grecia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 6

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri sperma ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Tale divieto non si applica allo sperma bovino surgelato né agli embrioni della specie bovina prodotti anteriormente al 1° giugno 1996.

3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio [1], che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dalla Grecia, deve recare la seguente dicitura:

«Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio [2], che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dalla Grecia, deve recare la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 7

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 1° giugno 1996 a conformi alle disposizioni dell'allegato I, capitolo 3, paragrafo 1A, dal secondo al quinto trattino o paragrafo 1B e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari che accompagnano le pelli spedite in altri Stati membri siano corredati di un certificato recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 96/526/CEE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 8

La Grecia provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 9

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 che abbiano subito:
   — un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3,00 oppure
   — un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;

b) a lana di pecora e pelo di ruminante non trattati o debitamente imballati e secchi.

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 10

La Grecia adotta idonee misure di livello equivalente per impedire che la malattia si diffonda in altre parti del proprio territorio a partire dalle zone sottoposte a misure restrittive.

Articolo 11

La Grecia realizza, conformente alle disposizioni dell'allegato II, un programma di sorveglianza per individuare eventuali casi di afta epizootica.

I risultati del programma, corredati di un'analisi epidemiologica, sono trasmessi mensilmente alla Commissione.

Articolo 12

La decisone 96/440/CE è abrogata.

Articolo 13

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ni informano immediatamente la Commissione.

[1] GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.
[2] GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

Articolo 14

La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 1° novembre 1996.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Evros

ALLEGATO II

I. **Le zone oggetto del programma di sorveglianza di cui all'articolo 11 sono le seguenti:**

— Rodopi,

— Evros, una volta completate le misure da attuare conformemente alle disposizioni della direttiva 85/511/CEE del Consiglio.

II. **Programma di sorveglianza**

Il programma, che deve essere definito del punto di vista amministrativo prima dell'inizio dell'indagine, dev'essere così strutturato:

— Ogni villaggio va considerato come un'unità epidemiologica per quanto concerne gli allevamenti ovini (1), mentre le mandrie bovine debbono essere considerate singolarmente.

— Occorre stabilire il numero e l'ubicazione degli allevamenti da visitare, nonché il numero massimo di allevamenti e di animali che ogni veterinario deve controllare giornalmente.

— L'ispezione degli allevamenti bovini dev'essere settimanale.

I bovini debbono essere sottoposti ad un esame clinico, che dev'essere registrato.

— Per quanto riguarda gli ovini, ciascun villaggio deve essere ispezionato ogni quindici giorni, per valutare la situazione delle greggi.

Per ogni villaggio dev'essere definito un programma di sorveglianza delle greggi, basato sul censimento del 1996.

Il numero di ovini da controllare ed esaminare è stabilito conformemente alla tabella III.

— I risultati di ogni ispezione debbono essere ufficialmente registrati e messi a disposizione dell'autorità veterinaria centrale.

— Vanno registrati tutti i dati epidemiologici concernenti ogni mandria e/o gregge ispezionato.

— Per dare maggiore efficacia a queste misure dev'essere inoltre realizzato un programma sierologico per gli ovini, con un grado di affidabilità del 90 % e una prevalenza del 5 %. Il programma va realizzato nei distretti veterinari che confinano con i territori soggetti a restrizioni a causa dell'afta epizootica. Queste misure sono stabilite dall'autorità veterinaria centrale.

— L'autorità veterinaria centrale adotta le misure necessarie per garantire un efficace controllo di questo programma e delle procedure di laboratorio correlate.

III. **Tabella relativa alle ispezioni quantitative**

Numero di ovini nel villaggio	Numero di ovini da sottoporre a controllo casuale	Numero di ovini controllati da sottoporre a esame clinico
1-99	45	5
100-499	56	6
500-999	57	6
1 000 e più	60	6

(1) Ovini = Ovini e caprini.